

N. 1536

## DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa del Consiglio Regionale della Liguria**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 OTTOBRE 1996**

Norme per l'esposizione della bandiera nazionale tricolore,  
dei vessilli o gonfaloni regionali e della bandiera dell'Unione  
europea negli edifici scolastici o universitari

ONOREVOLI SENATORI. - Il tricolore italiano fu adottato per la prima volta in occasione del Congresso cispadano tenutosi a Reggio Emilia il 7 gennaio 1797 per la costituzione della Repubblica cispadana e fu confermato come bandiera della Repubblica italiana dall'articolo 12 della Costituzione del 1948.

L'imminenza del bicentenario appare giungere a richiamare gli italiani e, a maggior ragione quanti abbiano assunto responsabilità pubbliche, a una seria e profonda riflessione sull'unità nazionale. Inoltre sono in discussione in Parlamento proposte di legge volte a dichiarare il 7 gennaio giornata nazionale (non festiva) della bandiera.

Il dibattito e il confronto sul delicato e complesso tema centralismo - federalismo - secessionismo e, quindi, sulla riforma dello Stato, la sua giusta collocazione all'interno dell'Unione europea e la valorizzazione delle autonomie regionali e locali, coinvolgono tanto le istituzioni quanto i singoli cittadini evidenziando talvolta difficoltà nel rapporto fra cittadino e Stato, discendenti anche da una scarsa abitudine culturale a sentirsi parte dello Stato-comunità.

Poichè la bandiera nazionale è soprattutto il simbolo dello Stato comunità, si ritiene utile un disegno di legge di iniziativa del Consiglio regionale della Liguria finalizzata a contribuire a rafforzare il rapporto fra Stato e cittadino mediante un più diffuso uso della bandiera nazionale, rivolto in particolare ai giovani e ai giovanissimi nei luoghi dove si compie gran parte della loro educazione e formazione.

Analogo ragionamento vale anche per il vessillo o gonfalone regionale e per la bandiera europea che, nello spirito di un nuovo federalismo non di facciata, devono assumere un valore simbolico profondo e una dignità pari al nuovo e determinante ruolo

da riconoscersi alle regioni e alla sfida rappresentata dal ruolo dell'Unione europea.

Il presente disegno di legge detta norme per l'esposizione della bandiera nazionale tricolore, dei vessilli o gonfaloni regionali e della bandiera dell'Unione Europea negli edifici scolastici o universitari. Poichè bambini, adolescenti e giovani frequentano le scuole di vario ordine e grado e le università ed essendo precipuo compito della scuola dell'obbligo fornire le basi dell'educazione civile ai cittadini in formazione, appare naturale individuare nella scuola e, per una continuità logica e di impostazione, anche nell'università, le sedi più appropriate nelle quali sviluppare sia un corretto, anche se non acritico, senso di appartenenza allo Stato nazionale, sia la consapevolezza di essere oltre che cittadini italiani anche cittadini europei corresponsabili alla realizzazione di grandi obiettivi.

Per i motivi sopraesposti l'articolo 1, comma 1, del disegno di legge sottopone all'obbligo di esporre la bandiera nazionale, il vessillo o gonfalone della Regione nel cui territorio si trovano e la bandiera dell'Unione europea durante il giorno e per la durata delle attività di competenza e con la collocazione idonea ad evidenziarne la dignità e a favorirne la visibilità da parte degli allievi, del personale e dei visitatori, tutti gli istituti scolastici, pubblici o privati di ogni ordine e grado, sedi principali o succursali, nonchè tutte le sedi di facoltà, dipartimenti o istituti universitari nel territorio della Repubblica.

All'obbligo di esporre, come previsto dal comma 1, la sola bandiera nazionale sono sottoposti, compatibilmente con le norme del diritto internazionale, con l'ordinamento interno dello Stato e secondo la valutazione di opportunità delle competenti autorità diplomatiche italiane nei singoli Stati, anche gli istituti scolastici o le eventuali se-

di di facoltà, dipartimenti o istituti universitari italiani situati fuori dei confini della Repubblica.

Infine il comma 2 rinvia, per quanto non disciplinato dal presente disegno di legge, in relazione ai tempi e alle condizioni dell'esposizione alla normativa vigente (regio decreto-legge 24 settembre 1923, n. 2072, «Norme per l'uso della bandiera nazionale», convertito dalla legge 24 dicem-

bre 1925, n. 2264; legge 24 giugno 1929, n. 1085, «Disciplina della esposizione di bandiere estere»; legge 27 maggio 1949 n. 260, «Disposizioni in materia di ricorrenze festive», e successive modificazioni e integrazioni), e alla relativa normativa di attuazione (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 giugno 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 5 giugno 1986).

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

1. Tutti gli istituti scolastici, pubblici o privati, di ogni ordine e grado, sedi principali o succursali, nonché tutte le sedi di facoltà, dipartimenti o istituti universitari nel territorio della Repubblica devono esporre durante il giorno e per la durata delle attività di competenza, con collocazione idonea a evidenziarne la dignità e a favorirne la visibilità da parte degli allievi, del personale e dei visitatori, la bandiera nazionale tricolore, di cui all'articolo 12 della Costituzione, nonché il gonfalone della Regione nel cui territorio si trovano e la bandiera dell'Unione europea.

2. Gli istituti scolastici o le sedi di facoltà, dipartimenti o istituti universitari italiani situati fuori dei confini della Repubblica devono comunque esporre, come previsto dal comma 1, la bandiera nazionale tricolore, compatibilmente con le norme vigenti del diritto internazionale, con l'ordinamento interno dello Stato ospitante e secondo la valutazione di opportunità delle competenti autorità diplomatiche italiane nei singoli Stati.

3. Per quanto non disciplinato dalla presente legge, i tempi, le modalità e le condizioni delle esposizioni sono regolate dal regio decreto-legge 24 settembre 1923, n. 2072, convertito dalla legge 24 dicembre 1925, n. 2264 («Norme per l'uso della bandiera nazionale»), legge 24 giugno 1929 n. 1085 («Disciplina della esposizione di bandiere estere»), dalla legge 27 maggio 1949, n. 260 («Disposizioni in materia di ricorrenze festive»), e successive modificazioni e integrazioni, e dalla relativa normativa di attuazione.